

(N. 2336)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Attribuzione di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai Presidenti dei tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. L'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, prevede l'attribuzione ai magistrati di indennità annue per spese di rappresentanza e di indennità annue per l'esercizio di funzioni speciali.

Le tabelle *B* e *C* annesse alla predetta legge indicano i magistrati cui sono dovute, rispettivamente, la indennità per spese di rappresentanza e quella per funzioni speciali, e determinano l'ammontare delle indennità medesime.

Anche per tali indennità ha trovato applicazione la legge 8 aprile 1952, n. 212, con la quale sono state ripristinate le ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale, sicchè il loro ammontare lordo, fissato dalla legge istitutiva, è risultato automaticamente aumentato; per quanto riguarda, poi, la sola tabella *B*, una successiva parziale modifica si è avuta con la legge 29 dicembre 1956, n. 1433.

Attualmente le indennità annue per spese di rappresentanza sono attribuite:

a) al Primo Presidente della Corte di cassazione nella misura lorda di lire 1.800.000;

b) al Procuratore generale della Corte di cassazione e al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche nella misura lorda di lire 279.180;

c) ai Presidenti di sezione della Corte di cassazione e ai Procuratori generali delle Corti di appello nella misura lorda di lire 223.340;

d) ai Presidenti di sezione e agli Avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti di appello, ed ai Presidenti e ai Procuratori della Repubblica dei Tribunali cui sono preposti magistrati di Corte di cassazione secondo la tabella I annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, nella misura lorda di lire 195.430;

e) ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica presso i medesimi nella misura lorda di lire 167.510;

f) ai Magistrati di Corte di appello dirigenti le preture costituite in sezioni secondo la tabella O annessa all'Ordinamento giudiziario del 1941 nella misura lorda di lire 145.180.

Le indennità annue per l'esercizio di funzioni speciali sono attribuite:

a) ai Presidenti delle Corti di assise di appello nella misura lorda di lire 78.170;

b) ai Presidenti delle Corti di assise nella misura lorda di lire 67.010;

c) ai Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione nella misura lorda di lire 55.840;

d) ai Giudici istruttori addetti ai tribunali con più sezioni nella misura lorda di lire 44.670;

e) ai Giudici istruttori nella misura lorda di lire 33.510.

Come già nelle tabelle P e Q annesse all'ordinamento giudiziario del 1941, così anche in quelle più sopra trascritte non è prevista l'attribuzione di alcuna indennità ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai Procuratori della Repubblica presso i medesimi. Da tempo, però, sono state formulate istanze perchè la predetta esclusione sia eliminata, e recentemente in sede parlamentare è stato rivolto invito in tale senso al Governo.

Sensibile a tali sollecitazioni, il Governo, avuto riguardo in modo particolare alla crescente importanza sociale dei tribunali per i minorenni ed alla loro molteplice ed estesa competenza, è venuto nella determinazione di attribuire anche ai capi di essi una particolare indennità.

Non è sembrata però possibile l'attribuzione di una indennità di rappresentanza, così come è ora previsto per i capi dei tribunali ordinari, perchè ciò avrebbe implicato il riconoscimento di una autonomia organica che, invece, allo stato della legislazione deve negarsi, come sarà chiarito fra breve.

2. I tribunali per i minorenni furono istituiti con il decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, cui fecero seguito le norme di attuazione emanate con il decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

L'ordinamento giudiziario del 1941 riprodusse sostanzialmente le disposizioni di carattere generale contenute nelle leggi del 1934 sulla composizione del tribunale per i minorenni (articoli 49, 50, 51, 71). Tale composizione è stata recentemente modificata con la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, concernente la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei tribunali per i minorenni (articoli 4 e 5).

Il tribunale per i minorenni è costituito in ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, ed ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione distaccata di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

Esso è composto da un magistrato di Corte di appello, che lo presiede, da un giudice del Tribunale ordinario della stessa sede e da due esperti, un uomo e una donna, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Il presidente del tribunale ordinario può, con suo decreto, destinare al tribunale per i minorenni un secondo giudice.

Il Presidente del tribunale ordinario della sede della Corte di appello esercita il potere di sorveglianza sull'ufficio e sui magistrati del tribunale per i minorenni (articolo 14, quarto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che riproduce l'articolo 229, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario del 1941).

Presso il tribunale per i minorenni è costituito un ufficio del pubblico ministero, alla dipendenza gerarchica del procuratore generale presso la Corte di appello. Al detto ufficio è preposto, con le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, un sostituto procuratore generale della Corte di appello (magistrato di Corte di appello) ovvero un sostituto procuratore presso il tribunale ordinario (magistrato di tribunale). Possono esservi addetti anche altri magistrati requirenti, di grado inferiore o meno anziani del titolare.

In concreto, nella maggior parte dei tribunali per i minorenni, le funzioni di presidente sono esercitate dallo stesso presidente capo o da un presidente di sezione del tribunale ordinario del capoluogo della Corte di appello; solo in poche sedi le predette funzioni sono esercitate da un consigliere della locale Corte di appello. All'ufficio del pubblico ministero sono

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

preposti, pressochè in ugual misura, sostituiti procuratori della Repubblica presso il tribunale o sostituiti procuratori generali presso la Corte di appello.

È espressamente previsto dalla legge che i magistrati giudicanti e requirenti addetti al tribunale per i minorenni possono prestare servizio anche nell'ufficio al quale sono formalmente assegnati in pianta (articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e articolo 71, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario).

Nè i tribunali per i minorenni, nè l'ufficio del pubblico ministero costituito presso di essi hanno una pianta organica a sè stante (cfr. tabelle organiche annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757).

Dal complesso delle disposizioni fin qui citate si evince che il tribunale per i minorenni, sebbene abbia competenza funzionale propria su speciale materia, e competenza territoriale (e, nel ramo penale, anche competenza per materia) più estesa di quella del tribunale ordinario, non può ritenersi dotato di piena autonomia rispetto allo stesso tribunale ordinario.

A tale conclusione induce innanzitutto la mancanza del requisito fondamentale perchè possa parlarsi di autonomia strutturale, e cioè la mancanza di una pianta organica: infatti, come si è visto, i Capi del tribunale per i minorenni possono essere tratti, indifferentemente, dalla pianta organica degli uffici giudicanti e requirenti della Corte di appello ovvero del tribunale ordinario, e possono continuare a prestare servizio anche nell'ufficio al quale sono assegnati in pianta.

In secondo luogo, l'ufficio è posto alla dipendenza gerarchica del presidente del tribunale del capoluogo del distretto, al quale spetta anche, come si è visto, la facoltà di destinarvi un secondo giudice.

Infine, trattandosi di giudice ordinario specializzato, non potrebbe ad esso riconoscersi un'autonomia organica senza violare il divieto posto dall'articolo 102 della Costituzione, secondo cui giudici specializzati possono essere istituiti soltanto come «sezioni specializzate» presso gli organi giudiziari ordinari.

La circostanza che il capo dell'ufficio del pubblico ministero sia posto alle dipendenze del procuratore generale della Corte di appello

non sembra idonea, da sola, ad attribuire al tribunale per i minorenni, considerato nel suo complesso, quell'autonomia strutturale che per le ragioni fin qui esposte deve negarsi.

Deve, in conclusione, ammettersi che il tribunale per i minorenni è strutturalmente organizzato come sezione del tribunale ordinario del capoluogo della Corte di appello.

3. In base a quanto esposto finora, è da ritenersi che, mancando all'ufficio l'autonomia organica, e distinguendosi, invece, esso dal tribunale ordinario solo per la specialità delle funzioni, ai capi del tribunale per i minorenni possa essere corrisposta soltanto una indennità annua per l'esercizio di funzioni speciali, così come è ora previsto per i presidenti delle Corti di assise (di 1° e 2° grado) e per i magistrati incaricati della istruzione dei procedimenti penali nei tribunali ordinari.

Avuto riguardo, infine, alla molteplicità delle attribuzioni ed alla estensione — per territorio e per materia — della competenza, sembra opportuno che la misura delle indennità sia quella stessa che è ora prevista per i presidenti delle Corti di assise di appello.

In occasione dell'attuale provvedimento, si è poi ritenuto opportuno, per quel fine di semplificazione contabile che sempre viene tenuto presente nella determinazione delle indennità, arrotondare, nelle tabelle *B* e *C* della legge 24 maggio 1951, n. 392, le cifre risultanti dalla maggiorazione apportata in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212, ad eccezione di quella riferentesi all'indennità attribuita al Primo Presidente di cassazione, la quale, in virtù della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, trovasi fissata nella misura di lire 1.800.000.

L'onere finanziario richiesto dall'attribuzione dell'indennità alle nuove categorie di magistrati è esiguo; infatti, essendo 24 i tribunali per i minorenni, l'indennità di lire 79.000 annue (cifra arrotondata) deve essere corrisposta a 48 magistrati, con un totale annuo lordo di lire 3.792.000. Addirittura modesto è, poi, l'onere relativo all'arrotondamento, sicchè entrambi possono rientrare agevolmente nei normali stanziamenti di bilancio.

Per l'attribuzione dell'indennità speciale alle nuove categorie di magistrati e per l'arrotondamento delle indennità già esistenti si provvede con l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi è attribuita una indennità annua per l'esercizio di funzioni speciali, nella misura indicata nell'annessa tabella *B*.

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge sostituiscono le tabelle *B* e *C* annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

 LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

Indennità annua per spese di rappresentanza.

Primo Presidente della Corte di cassazione	L.	1.800.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	280.000
Presidenti di sezione e avvocati generali della Corte di cassazione e presidenti e procuratori generali delle Corti di appello	»	224.000
Presidenti di sezione e avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti di appello e presidenti e procuratori della Repubblica dei Tribunali di cui alla tabella I, annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086	»	196.000
Presidenti dei Tribunali e procuratori della Repubblica presso i medesimi	»	168.000
Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni	»	146.000

TABELLA B

Indennità annua per i magistrati che esercitano funzioni speciali

Presidenti dei Tribunali per i minorenni e procuratori della Repubblica presso i medesimi	L.	79.000
Presidenti di Corte di assise di appello	»	79.000
Presidenti di Corte di assise	»	68.000
Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione	»	56.000
Giudici istruttori addetti ai Tribunali con più sezioni	»	45.000
Giudici istruttori	»	34.000